

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E
SPETTACOLO**

Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica

Sezione Organizzazione attività venatoria

CONFRONTO FRA PIANO NAZIONALE E PIANO REGIONALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA

PREMESSA

Con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 27 ottobre 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.293 del 10-12-2021) è stato approvato il “Piano di gestione nazionale della nutria (*Myocastor coypus*)” al quale le Regioni sono tenute a dare applicazione.

La nostra Regione (come altre) si era già dotata di un proprio Piano regionale, approvato (previa acquisizione di parere ISPRA) con Determinazione Dirigenziale n. 9503 del 06/10/2016 e successivamente prorogato *sine die* con DD n. 12782 del 29/12/2020, nella quale si disponeva che “nel momento in cui sarà emanato il piano nazionale di gestione della nutria il piano regionale sia oggetto di revisione alla luce delle indicazioni che verranno fornite dal piano nazionale e sottoposto nuovamente ad ISPRA”. È evidente che il primo passo da compiere in funzione di tale revisione è quello del confronto fra i due piani (regionale e nazionale), in modo da individuare le eventuali criticità e valutare l’adozione di eventuali correttivi. Proprio di questo si occupa il presente elaborato, che viene redatto in forma schematica onde rendere più agevole il confronto.

TAVOLA SINOTTICA DI CONFRONTO

TEMATICA	PIANO NAZIONALE (PN)	PIANO REGIONALE (PR)
Metodi di intervento	• cattura in vivo tramite gabbie-trappola (metodo preferenziale) • abbattimento diretto con arma da fuoco, di norma solo durante la stagione venatoria. È prevista (sentito ISPRA) la possibilità di deroghe ai termini di cui al precedente capoverso per periodi limitati per fronteggiare situazioni contingibili e urgenti,	• cattura in vivo tramite gabbie-trappola (praticabile in tutti i periodi dell’anno e in tutti i territori interessati dalla presenza di nutrie); • abbattimento diretto con arma da fuoco. Questo metodo non è praticabile nei parchi regionali e nei seguenti ambiti territoriali è soggetto a restrizioni temporali: Oasi di

	giustificate da un'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni e dall'assenza di altre soluzioni soddisfacenti. Obbligo di munizioni atossiche.	protezione, Zone di ripopolamento e cattura (ZRC), siti della Rete Natura 2000.
Operatori che possono essere impiegati nelle azioni di prelievo	- figure previste dal comma 2 dell'art. 19 della L. 157/92 (Polizia provinciale, guardie forestali, guardie comunali, agricoltori nelle aziende agricole in proprietà o in conduzione); - cosiddetti "coadiutori", ossia figure selezionate a seguito della frequentazione di appositi corsi di preparazione al controllo della nutria svolti conformemente ad un programma tipo approvato da ISPRA e organizzati dalle Regioni, dalle Province o dalle Città Metropolitane comprensivi di una prova finale di abilitazione. Gli Enti gestori dei Parchi e delle Riserve naturali e quelli delle difese idrauliche (Servizi Tecnici di Bacino, Agenzie interregionali, Consorzi di Bonifica) possono dotare proprio personale strutturato della qualifica di operatore autorizzato previa partecipazione ai corsi di formazione sopra indicati; - dal personale degli Enti parco e delle Riserve o da persone all'uopo espressamente autorizzate, sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione dell'area protetta, secondo le modalità e le prescrizioni fornite e, limitatamente ai territori di competenza; - cacciatori, nell'ambito degli abbattimenti diretti (in deroga all'utilizzo delle gabbie-	- figure previste dal comma 2 dell'art. 19 della L. 157/92 (Polizia provinciale, guardie forestali, guardie comunali, agricoltori nelle aziende agricole in proprietà o in conduzione); - dipendenti delle aziende agricole, nel territorio aziendale; - personale degli Enti delegati alla tutela delle acque, individuato dai medesimi Enti, esclusivamente nel territorio di competenza; - personale dell'Agenzia forestale regionale (AFOR), nell'ambito di specifiche attività ad essa affidate ai sensi dell'art.19 della L.R. n.18/2011; - dipendenti degli organismi di gestione dei Parchi Regionali, limitatamente al territorio di competenza; - operatori individuati dal soggetto gestore delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura, limitatamente agli ambiti territoriali affidati in gestione; - operatori individuati dai concessionari delle AFV-AATV, con priorità per gli agenti di vigilanza previsti dal R.R. n.35/95 (art.15, comma 1), esclusivamente nel territorio dell'azienda; - titolari dei Centri privati di produzione fauna selvatica e dai dipendenti del Centro individuati dal titolare, esclusivamente nel territorio dell'istituto interessato;

	trappola, che costituiscono strumento preferenziale) e durante l'esercizio dell'attività venatoria, esclusivamente nei territori loro assegnati per l'esercizio della caccia, nei periodi e negli orari consentiti dal calendario venatorio, nel rispetto degli ulteriori vincoli previsti dal medesimo calendario, sotto il coordinamento delle Regioni e delle Province autonome, solo laddove dette Amministrazioni abbiano pianificato tali attività. Le Regioni e Province autonome individuano i cacciatori per il controllo della nutria, organizzando appositi corsi di preparazione sulla base di un programma concordato con l'ISPRA; • imprese di disinfestazione o pest control (su incarico dei Comuni o di responsabili di impresa o comunque di suolo privato). Queste hanno l'obbligo di impiegare operatori espressamente autorizzati, selezionati previa partecipazione a corsi di formazione al controllo della nutria.	• operatori individuati dai Comuni (comprese ditte di disinfestazione o <i>pestcontrol</i>), esclusivamente in ambito urbano; • guardie ecologiche volontarie istituite con L.R. 22 febbraio 1994, n.4 • titolari di licenza di caccia (nominativamente individuati) durante l'esercizio dell'attività venatoria, nel rispetto dei periodi, degli orari e degli ulteriori vincoli previsti dal calendario venatorio; • operatori (anche non titolari di licenza di caccia) appositamente abilitati attraverso appositi corsi di formazione organizzati o riconosciuti dalle Province, dagli organismi di gestione dei Parchi regionali o dalla Regione.
Smaltimento carcasse	• piccole quantità giornaliere (massimo 10 capi per ettaro): smaltimento diretto dell'operatore mediante sotterramento. Questo dovrà avvenire in un terreno adeguato per evitare contaminazioni della falda freatica e a una profondità sufficiente a impedire ai carnivori di accedervi (ricoperte con almeno 100 cm di terreno compattato); • quantitativi giornalieri superiori o impossibilità di disporre di terreni idonei al sotterramento: le nutrie uccise sono	secondo quanto previsto dalla Determinazione Dirigenziale n.493 del 9 febbraio 2015 che approva l'allegato A della D.G.R. 1544 del 23 dicembre 2013, la quale a sua volta recepisce le Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n.1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano.

	assimilate ai <i>Materiali di categoria 2</i> di cui all'art. 9 del Regolamento CE n. 1069/2009 lettera f) punto i). Il loro smaltimento dovrà avvenire attraverso una delle metodiche previste dall'art. 13 del suddetto Regolamento. • I cacciatori e il personale impiegato nelle attività di abbattimento direttamente con arma da fuoco devono prioritariamente operare il recupero delle carcasse. Il mancato recupero della carcassa può essere consentito solo in condizioni ambientali eccezionali, a condizione che siano state utilizzate munizioni atossiche.	
V.Inc.A.	Il Decreto Legislativo n. 230/2017 di applicazione del Regolamento 1143/2014 sulle disposizioni in materia di specie esotiche invasive indica che le misure sono da considerarsi connesse e necessarie al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni e pertanto non è necessario attivare la procedura di V.Inc.A .	Il vigente Piano Regionale è stato sottoposto a V.Inc.A.
VAS	I piani di controllo della fauna selvatica attuati ai sensi dell'art. 19 della L. 157/92 non sono compresi tra i piani e programmi per i quali è prevista la procedura di valutazione.	Il vigente Piano Regionale NON è stato sottoposto a VAS
Obiettivi da perseguire	Controllo demografico, senza tuttavia porre limiti numerici ai prelievi. L'eradicazione, anche solo locale, se ritenuta a priori praticabile, deve essere oggetto di un progetto di fattibilità da inviare a ISPRA per il parere, quindi, se con esito positivo, dare origine agli interventi gestionali necessari.	eradicazione

Attività di monitoraggio previste dal Piano a carico della Regione	• Rendicontazione dei prelievi e variazione temporale degli indici di cattura; • aggiornamento dell'areale distributivo sulla base di una griglia con celle 1x1km; • monitoraggio attivo nelle aree di possibile espansione; • raccolta di indici per la valutazione della riduzione degli impatti: entità danni agricoli; entità danni sulle arginature; riduzione danni alla vegetazione ripariale; miglioramento successo riproduttivo uccelli acquatici.	Solo rendicontazione dei prelievi: numero di animali rimossi suddiviso per tipologia di tecnica impiegata, per istituto di gestione faunistica interessato e ove possibile di informazioni integrative raccolte sugli animali abbattuti.
--	---	--

In estrema sintesi, le principali differenze tra i due Piani (nazionale e regionale, abbreviati in PN e PR) sono le seguenti:

1. METODICHE di PRELIEVO:

- il PN riduce molto la possibilità di abbattimento diretto con arma da fuoco, di norma limitato alla sola stagione venatoria, salvo deroghe eccezionali (previo parere ISPRA) motivate da ragioni contingibili e urgenti e vevoli per periodi limitati.
- Al contrario, il PR attribuisce al prelievo diretto con arma da fuoco un'importanza paragonabile a quella del trappolamento. Lo esclude solamente nei Parchi regionali e introduce limitazioni temporali nella Rete Natura 2000, nelle Oasi di protezione e nelle ZRC.

2. OPERATORI:

- il PR ammette all'attuazione dei prelievi un'ampia platea di soggetti, oltre a quelli indicati dall'art.19 comma 2 della L.157/92¹. Per quasi tutti i soggetti "aggiuntivi" non è previsto un corso di preparazione obbligatorio. Finora la Regione non ha organizzato nessun corso, anche causa la perdurante pandemia da COVID-19. Ora che la situazione sanitaria sta andando verso una relativa normalizzazione, sarebbe invece opportuno farlo, anche con modalità *on-line*, eventualmente dandone incarico agli ATC che hanno dimostrato eccellenti capacità in tal senso.
- il PN prevede che i soggetti non espressamente indicati dall'art.19 comma 2 della L.157/92 possano essere ammessi al prelievo solo previa abilitazione da conseguire tramite apposito corso (su programma ISPRA) con superamento della relativa prova finale.

3. SMALTIMENTO CARCASSE:

¹ guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali; proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio; guardie forestali e guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio

- Il PN ammette il sotterramento, anche se solo in caso di piccole quantità giornaliere (che comunque rappresentano la stragrande maggioranza dei casi).
 - Il PR resta nel vago, rifacendosi in modo generico all'Allegato A della DGR 1544-2013 che recepisce le Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n.1069/2009. Tale Allegato riporta tra le tante cose anche il periodo seguente: *"Il regolamento (CE) 1069/2009 non si applica ai corpi interi o parti di **selvaggina** non raccolti dopo l'uccisione da parte del **cacciatore** ai fini dell'autoconsumo, nel rispetto delle buone prassi venatorie, nonché ai sottoprodotti di origine animale derivanti da selvaggina e da carni di selvaggina forniti dai cacciatori stessi in piccola quantità ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera e) del regolamento (CE) 853/2004 e del relativo Accordo siglato in Conferenza Stato Regioni il 17 dicembre 2009 Rep. Atti n. 258/CSR. Pertanto gli intestini e le altre parti della selvaggina possono essere smaltite in loco da parte del cacciatore, come previsto dal considerando n. 13 del regolamento stesso e nel rispetto delle buone prassi venatorie, mediante sotterramento che dovrà avvenire in un terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente ed a una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi. Prima del sotterramento detti materiali devono essere cosparsi, se necessario, con opportuno disinfettante"*.
4. VAS e V.Inc.A.: il PN svincola il prelievo della Nutria dall'obbligo di tali valutazioni.
5. Monitoraggio: rispetto al PR, il PN richiede una serie di attività aggiuntive, non tutte di facile e tanto meno economica realizzazione. Tanto più che non sono previsti trasferimenti di fondi per l'attuazione di tali attività, in quanto il DLgs 15 dicembre 2017, n. 230² prevede espressamente (art. 22, comma 4) che le Regioni debbano svolgere tutte le attività connesse all'attuazione dei piani riguardanti le specie aliene invasive *"con le risorse disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci, o di soggetti privati"*. In prospettiva, la formazione di operatori qualificati (confronta punto 2.) potrebbe senz'altro consentire di implementare molte delle azioni di monitoraggio richieste dal PN.

Proposta

Come già esposto in premessa, il vigente Piano Regionale era stato originariamente approvato Determinazione Dirigenziale n. 9503 del 06/10/2016 e successivamente prorogato con DD n. 12782 del 29/12/2020, nella quale si disponeva che *"nel momento in cui sarà emanato il piano nazionale di gestione della nutria il piano regionale sia oggetto di revisione alla luce delle indicazioni che verranno fornite dal piano nazionale e sottoposto nuovamente ad ISPRA"*;

Le autorizzazioni al prelievo in corso di validità sono attualmente 10 e nella parte dispositiva delle relative Determinazioni riportano tutte la seguente frase: *"di stabilire che la presente autorizzazione sia valida fino al 31/12/2022, salvo revoca anticipata nel caso di approvazione del Piano nazionale di gestione della Nutria, ove risultasse incompatibile con il presente provvedimento"*.

² il DLgs 15 dicembre 2017, n. 230 ha il seguente oggetto: *"Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive"*.

L'adeguamento del Piano Regionale a quello Nazionale non può tuttavia essere immediato, soprattutto perché vi è una formale assenza di operatori formati, che sono invece la chiave dell'architettura del Piano Nazionale.

Si possono certamente avviare processi che consentano l'espletamento dei corsi di formazione, eventualmente affidandone l'organizzazione agli ATC (vista l'ottima esperienza da essi maturata) oppure tramite l'affidamento ad altri soggetti qualificati tramite bando di gara.

Nel frattempo, però, va data continuità all'azione di prelievo, sia per dare risposta alle richieste che in continuazione pervengono alla Regione da parte delle aziende agricole, sia per non vanificare i risultati sin qui raggiunti, che possono essere compromessi dall'elevato potenziale riproduttivo della specie e dalla sua spiccata capacità di colonizzazione degli ambienti umidi, anche marginali ed isolati (come è accaduto per la palude di Colfiorito).

Si rende pertanto necessario adottare una Determinazione Dirigenziale con la quale prendere atto della approvazione del "Piano di gestione nazionale della nutria (*Myocastor coypus*)" approvato con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 27 ottobre 2021 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.293 del 10-12-2021 ed avviare le operazioni di adeguamento, garantendo comunque la continuità delle azioni di controllo in essere ed il rilascio delle nuove autorizzazioni.